COMUNE DI

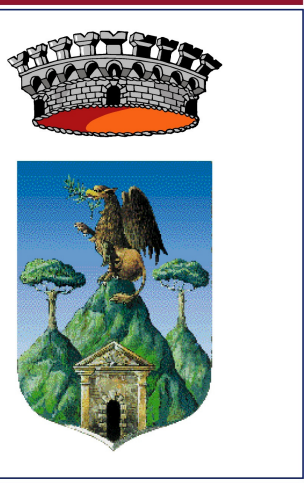

GIFFONI
VALLE PIANA

Regolamento attuativo per l'amministrazione procedente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

(approvato con deliberazione n. 5 del Consiglio Comunale dell'8 febbraio 2010)

Art.1 - Finalità

Il presente regolamento è finalizzato a fornire ulteriori specifici indirizzi, nei limiti delle competenze dell'Autorità Procedente, in merito all'attuazione, sul territorio Comunale, delle disposizioni regionali inerenti la Valutazione Ambientale Strategica, di seguito denominata VAS, con riferimento specifico al Regolamento Regionale di attuazione approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1791 del 04.12.2009, pubblicato sul BURC n. 77del 21.12.09.

Art. 2 – Procedura di non assoggettabilità a VAS

L'Amministrazione procedente con delibera di Giunta, ai sensi dell'art.2, comma 7, del Regolamento di "Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica – VAS", vigente in Regione Campania, decide autonomamente, secondo le indicazione del presente Regolamento, per i piani e i programmi, di cui all'art.2, comma 4 e 5, nonché per la "per la ricorrenza dei termini" per i progetti, di cui all'art.2 comma 6, del richiamato Regolamento Regionale, l'applicazione delle ipotesi di esclusione dell'assoggettabilità a VAS nel primo atto del procedimento di adozione del Piano o Programma, (o di loro variante), o nella fase iniziale di attivazione della procedura prevista ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.447/98, così come stabilito dalla Delibera della Giunta

Provinciale di Salerno n.365 del 18.09.09 avente ad oggetto: "Art.2 e 5 del D.P.R. n.447/98 - Atto di indirizzo"

Art. 3 – Criteri per l'individuazione dei presupposti alla non assoggettabilità a VAS.

1. Si intendono "PUA in aree urbanizzate" con superficie inferiore a 5 ha, ai sensi dell'art.2, comma 5, lettera d, del Regolamento Regionale, da considerarsi, di norma, non assoggettabili a VAS, esclusivamente quei Piani Urbanistici Attuativi relativi ad interventi da realizzarsi in conformità alle previsioni del PRG vigente, previsti in ambiti edificati e/o in zone perturbane, poste direttamente a confine dei nuclei storici edilizi esistenti, delle frazioni (così come riconosciute dalla vigente strumentazione Urbanistica) e dagli agglomerati edilizi di consolidata e legittima consistenza che, di fatto, hanno antropizzato il territorio, modificandone, di conseguenza, l'ambiente naturale ed il patrimonio culturale.

2. Si intendono "Varianti relative alle Opere Pubbliche", ai sensi dell'art.2, comma 5, lett.f, da considerarsi, di norma, non assoggettabili a VAS, secondo il Regolamento Regionale, esclusivamente le varianti puntuali, al PRG vigente, necessarie per la realizzazione di quelle opere di interesse pubblico da attuarsi con la procedura semplificata prevista dall'art.19 del D.P.R. n.327 del 08.06.2001 e s.m.i..

3. Ai sensi dell'art.2 comma 6 del Regolamento Regionale sono, di norma, non sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto *non ne ricorrono i termini,* esclusivamente i progetti presentati al SUAP, comportanti varianti puntuali alla strumentazione urbanistica, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i., i cui interventi non ricadono in aree naturali protette (ZPS), in siti di interesse comunitario (SIC) e nella perimetrazione del Parco Regionale dei Monti Picentini che interessano superfici complessive, ivi comprese quelle destinate a standards, non superiori a 3 ha, in analogia a quanto stabilito dall'art. 2, comma 5, lett. b, del Regolamento Regionale vigente. In ogni caso i progetti dovranno risultare di dimensioni inferiori al 50% di quelle, ove previste, indicate negli allegati III e IV del D.Lgs n.4 del 04.01.08.

Art. 4 – Disposizioni finali e transitorie.

Il presente regolamento si applica anche a tutti i procedimenti non ancora conclusi all'atto della sua pubblicazione.

Per tutto quanto non regolamentato specificatamente nel presente testo si rimanda al Regolamento Regionale vigente ed alle normative statali e comunitarie di riferimento.